

**SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ANTI-COVID DEI LOCALI IN USO ALL'USRC, SITI IN FOSSA E NELLE SEDI DEI 4 SPORTELLI DECENTRATI, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATA SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.**

**CIG: Z4836A9AA9.**

**CONTRATTO DI APPALTO**

## SOMMARIO

PREMESSE	3
1 GLOSSARIO	3
2 OGGETTO E TERMINI	3
3 IMPORTO CONTRATTUALE	3
4 RESPONSABILITÀ E GARANZIE DELL'OPERATORE	4
5 PERSONALE DELL'OPERATORE	4
6 VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
7 SPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DIRITTO DI RECESSO	4
8 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	5
10 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	5
11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
13 INCOMPATIBILITÀ	6
14 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
15 CAUZIONE	7
16 SUBAPPALTO	7
17 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	7
18 FORO COMPETENTE	7

## PREMESSE

Le clausole di cui alle presenti condizioni contrattuali generali, gli atti e i documenti ivi richiamati ed allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I rapporti giuridici fra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e l'operatore economico dell'appalto saranno regolati:

1. dalle condizioni contenute nella seguente documentazione allegata al presente Contratto: Determina a contrarre n. 516 del 7 marzo 2022 e allegato Capitolato Speciale d'Appalto; Offerta presentata da TYCHE SERVIZI srl nell'ambito della RDO aperta su MePA n. 3030913; Determina di aggiudicazione della fornitura n. 678 del 18 luglio 2022; Determina n. 976 del 06.10.2022 di dichiarazione di efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 678 del 18.07.2022;
2. dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3. dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ove applicabile;
4. dalle norme del Codice civile.

## 1 GLOSSARIO

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

TERMINI	DEFINIZIONI
USRC	Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Contratto	L'atto, stipulato dall'USRC con l'Operatore, che contiene l'insieme delle prescrizioni, termini e condizioni relative all'esecuzione dell'appalto
Capitolato	Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Determina a contrarre n. 516 del 7 marzo 2022
Direttore dell'esecuzione	Il dott. Roberto Giordano, nominato con Determina n. 678 del 18 luglio 2022
Operatore	TYCHE SERVIZI srl – P.I. 09457581214 con sede legale in Viale delle Ginestre n. 3, cap. 80040 Cercola (NA)
Giorno	Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente specificato
Responsabile del Servizio	La persona fisica, nominata dall'Operatore, quale referente ai fini dell'esecuzione dell'appalto nei confronti dell'USRC
Codice	Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

## 2 OGGETTO E TERMINI

Il Contratto ha per oggetto il servizio di sanificazione anti-covid dei locali in uso all'USRC, siti in Fossa e nelle sedi dei 4 sportelli decentrati, così come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato.

L'esecuzione del predetto appalto ha durata 6 mesi a decorrere dalla stipula del verbale di esecuzione anticipata avvenuta in data 25.07.2022, salvo esercizio dell'opzione di proroga per ulteriori due mesi.

## 3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'USRC corrisponderà all'Operatore l'importo complessivo di € 16.546,70 (sedecimilacinquecentoquarantasei/70), pari ad € 13.562,87, oltre IVA del 22% (€ 2.983,83), così come offerto dall'operatore in sede di RDO aperta e indicato nella Determina di aggiudicazione della fornitura n. 678 del 18 luglio 2022. Il predetto importo si intende fisso ed

invariabile per tutto il periodo di validità del Contratto e verrà corrisposto secondo le modalità e le scadenze di cui al successivo articolo 9.

#### **4 RESPONSABILITÀ E GARANZIE DELL'OPERATORE**

L'Operatore assume nei confronti dell'USRC la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. Sono a carico dell'Operatore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto, incluse tutte le spese inerenti allo svolgimento del servizio richiesto.

L'Operatore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, fornendone garanzia nei termini di legge, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive dell'USRC. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'Operatore si impegna altresì ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto di cui è responsabile, anche riguardo a beni pubblici e privati.

L'Operatore si impegna a comunicare all'USRC, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della fornitura e le relative variazioni. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'USRC per qualsivoglia richiesta inerente al Contratto.

#### **5 PERSONALE DELL'OPERATORE**

L'Operatore è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente Contratto; è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia assicurativa, di assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Per le prestazioni richieste, l'Operatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

È a carico dell'Operatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, dandone all'USRC, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.

In caso di inadempienze contributive e retributive da parte dell'Operatore, l'USRC si atterrà a quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

#### **6 VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di ogni sanificazione verrà rilasciato dall'Operatore un "certificato di avvenuta sanificazione" da inoltrarsi all'indirizzo mail comunicato dal Direttore dell'esecuzione. Tecniche e prodotti utilizzati per la sanificazione dovranno obbligatoriamente essere in linea con ogni obbligo di legge e/o indicazione resa dalle pubbliche autorità in materia di sanificazioni anti COVID di ambienti non sanitari.

#### **7 SPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DIRITTO DI RECESSO**

L'USRC si riserva il diritto di intimare la sospensione dell'esecuzione dell'appalto e di recedere unilateralmente dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione, intervengano fatti, atti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tal caso saranno riconosciute all'affidatario le sole spese sostenute e adeguatamente documentate riferibili al periodo antecedente la data di comunicazione del recesso oltre al decimo dell'importo delle attività non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del Codice.

La dichiarazione di recesso unilaterale è efficace dal primo del mese successivo a quello in cui viene comunicata a mezzo pec all'operatore.

## **8 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'USRC, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto accerti che l'esecuzione dell'appalto non procede secondo le condizioni stabilite o che via siano da parte dell'affidatario non corretti adempimenti delle obbligazioni stabilite, si riserva di intimare allo stesso un congruo termine – non inferiore a giorni dieci – entro il quale l'operatore si dovrà conformare alle condizioni e alle obbligazioni prescritte.

Decorso inutilmente tale termine, all'operatore sarà applicata una penale giornaliera sino all'adeguamento all'ordine della stazione appaltante pari allo 1 % dell'importo mensile offerto dall'appaltatore.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, si dovessero accertare più di due volte gli inadempimenti previsti dal presente articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto a partire dal giorno successivo a quello in cui l'affidatario riceve la comunicazione di avvenuta risoluzione.

## **9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il corrispettivo per la fornitura sarà erogato in soluzioni mensili posticipate rispetto all'esecuzione, ciascuna entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore.

## **10 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

In merito alla cessione del credito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

È fatto, altresì, divieto all'Operatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

## **11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali trattati nell'ambito della procedura di cui al presente Capitolato saranno raccolti presso l'Ufficio Affari generali, patrimonio e contenzioso dell'USRC per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione.

Il Titolare del trattamento è l'USRC, in persona del Titolare ing. Raffaello Fico.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Enrico Bianchi.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del GDPR n. 2016/679, nel caso sia necessario conferire all'USRC dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona", tali categorie di dati potranno essere trattate solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento.

L'USRC non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR n. 679/2016.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed altri diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'USRC.

## **12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Operatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'USRC, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'USRC, di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

In particolare, l'Operatore, si impegnerà:

- (i) a non divulgare notizie relative all'USRC di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni;
- (ii) ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- (iii) a richiamare all'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato l'art. 326 del Codice Penale rubricato "*rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio*" che punisce la violazione o l'uso illegittimo di notizie riservate;
- (iv) ad osservare la massima riservatezza nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") e del Regolamento UE n. 2016/679.

L'Operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei predetti obblighi di riservatezza.

## **13 INCOMPATIBILITÀ**

L'Operatore dichiara espressamente che il Contratto è stipulato nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Operatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **14 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che l'USRC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Operatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga parimenti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subfornitori, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Operatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente Contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al Contratto stesso.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Operatore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **15 CAUZIONE**

La cauzione prestata dall'Operatore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, previa deduzione di crediti dell'USRC verso l'Operatore.

L'Operatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto stesso, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del USRC.

L'USRC ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Operatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

L'USRC ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, l'Operatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il USRC si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'USRC. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'USRC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

## **16 SUBAPPALTO**

In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del Contratto a pena di risoluzione del medesimo.

## **17 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Operatore stesso quanto dell'USRC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **18 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia inerente il Contratto ovvero i rapporti tra l'USRC e l'Operatore sarà competente in via esclusiva il foro de L'Aquila (AQ), anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Fossa, 06 ottobre 2022.